COMMISSIONE IV

DIFESA

47.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALERIO ZANONE**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e e rinvio):

Rebulla ed altri, Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari *(Approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (499-1414-B) 3

Zanone Valerio, *Presidente* 3, 4, 5, 7

Agrusti Michelangelo 5

De Carli Francesco, *Relatore* 3, 6

Gasparotto Isaia 4

Martinazzoli Fermo Mino, *Ministro della difesa* 6

Pisanu Giuseppe 5

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709);

Aniasi ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare (2527);

PAG.

Lobianco ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841);

Lusetti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975);

Agrusti ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537) 7

Zanone Valerio, *Presidente* 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Agrusti Michelangelo 5

Andreoli Giuseppe 10

Caccia Paolo Pietro, *Relatore* 8, 9, 11, 12, 13

De Carli Francesco 13

Galante Michele 11, 13

Gasparotto Isaia 10, 13

Lusetti Renzo 12

Mannino Antonino 9

Martinazzoli Fermo Mino, *Ministro della difesa* 8, 9, 10, 13, 14

Pellegatta Giovanni 11

Tassone Mario 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

RENZO LUSETTI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Rebulla ed altri e Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (499-1414-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rebulla, Astori, Caccia, Agrusti, Bertoli, Coloni, Perrone, Savio, Carrus, Soddu; Gasparotto, Mannino Antonino, Albertini, Capecchi, Costa Alessandro, D'Alema, Ferrandi, Galante, Magri, Mombelli, Palmieri, Picchetti, Pascolat, Donazzon, Fachin Schiavi, Bordon, Nappi, Cherchi, Sanna, Sannella; Strumendo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari », già approvata, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 settembre 1989 e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 gennaio 1990.

L'onorevole De Carli ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore*. Il testo pervenutoci dal Senato, a parere del relatore, presenta modifiche in gran parte formali e comunque migliorative del provvedimento licenziato dalla nostra Commissione.

La Commissione difesa del Senato ha introdotto un correttivo al comma 3 dell'articolo 1 per evitare di bloccare l'attività del Comitato misto paritetico nel caso in cui si verificasse un disaccordo tra i suoi componenti. Nel testo approvato da questo ramo del Parlamento si prevedeva che l'intervento definitivo del ministro della difesa ricorresse nel caso in cui i rappresentanti civili non manifestassero una posizione unanime sui programmi relativi alle esercitazioni a fuoco di reparti e unità militari. Il Senato ha stabilito invece che sia sufficiente il disaccordo della maggioranza dei membri designati dalla regione. Tale modifica ha determinato alcuni cambiamenti, in particolare per quanto riguarda la composizione del Comitato misto paritetico, di cui parlerò successivamente.

Nei commi successivi sono state poi modificate alcune dizioni rendendo più decisa la prescrizione laddove la nostra Commissione aveva adottato espressioni che potevano far pensare ad una facoltatività dell'iniziativa del comitato.

Come ho anticipato, il Senato ha aggiunto il comma 6 concernente la composizione del Comitato; ricordo che la nostra Commissione aveva già espresso un orientamento favorevole sulla proposta avanzata dal Governo in merito alla norma che è stata poi adottata dalla Commissione difesa del Senato; ma, per ragioni di tempo, non fummo in grado di approvarla. Tale comma stabilisce che il Comitato sia formato, oltre che dai rappresentanti del Ministero della difesa, da

un rappresentante dei Ministeri del tesoro e delle finanze.

Inoltre, sempre all'articolo 1 è stato aggiunto il comma 7, che prevede norme di garanzia in caso di inadempienza del Comitato misto paritetico, qualora cioè non provvedesse entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge a definire le aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898. La parte finale del comma 7 recita testualmente: « Decorsi 90 giorni dalla presentazione, il ministro della difesa, tenuto conto delle osservazioni e delle eventuali proposte alternative della regione, dispone la progettazione esecutiva e l'attuazione dei piani ».

In altri termini, si demanda la fase della progettazione ed attuazione dei piani al ministro, in caso di inadempienza.

Tutte le altre modifiche apportate sono di carattere formale e non sostanziale.

Propongo pertanto l'approvazione del provvedimento nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ISAIA GASPAROTTO. A nome del gruppo comunista, mi dichiaro favorevole al provvedimento che ci perviene dal Senato, anche se rilevo che, per taluni aspetti, al di là di precisazioni di carattere formale, mi sembrava migliore il testo approvato dalla Commissione difesa della Camera.

Ritengo che la proposta di legge sarà positiva nella misura in cui potrà essere gestita efficacemente innanzitutto dai comitati misti paritetici. Lo sottolineo affinché vi sia un impegno preciso in questo senso.

All'articolo 1 si sono voluti dare maggiori poteri ai predetti comitati in modo che, nell'armonizzazione delle esigenze della società civile con quelle militari, si considerassero anche le scelte effettuate dalle singole comunità su determinati territori. Sottolineo che per la prima volta in una legge si prevede che, nel definire le zone sottoposte a servitù militari, si debba tener conto non solo dell'assetto territoriale, ma anche dello sviluppo socio-economico delle regioni e degli enti locali. Si tratta di una previsione importante, perché nel momento in cui si impongono dei limiti, derivanti appunto dalle servitù militari, è necessario tenere in seria considerazione le scelte effettuate dalle province e dalle regioni con i piani regolatori e di sviluppo.

Sottolineato questo aspetto, rilevo come tutti i provvedimenti, che sono resi più automatici con la normativa approvata, soprattutto quelli relativi alla definizione delle aree, all'uso dei poligoni e alle attività addestrative, debbano essere attuati non solo con il concorso del comitato misto paritetico, ma anche con quello determinante della regione. Ciò è previsto espressamente, ma è necessario che vi siano procedure e modi di operare che vadano in questa direzione.

Per quanto concerne la previsione che sia il sindaco ad erogare gli indennizzi per gli immobili vincolati da servitù militari, si tratta di un dato positivo nuovo che dovrà essere messo celermente in esecuzione.

Aggiungo inoltre, per quanto riguarda il problema della riserva di una quota delle forniture – in riferimento alle regioni più oberate da vincoli e da attività militari, come il Friuli-Venezia Giulia – alle imprese commerciali, industriali e artigianali, che si tratta di una previsione molto positiva. Sottolineo tuttavia la necessità che il conseguente regolamento sia effettivamente emanato nel termine di sei mesi, come previsto nella normativa, eventualmente acquisendo, per la predisposizione del regolamento stesso, se il ministro lo ritiene opportuno, il parere della nostra Commissione per valutare insieme eventuali problematiche inerenti all'applicazione del provvedimento.

In merito allo stanziamento previsto all'articolo 10, osservo che è alquanto limitato. Auspico comunque che, a partire dal bilancio del prossimo anno, possa essere maggiormente adeguato per rispon-

dere più compiutamente alle necessità diffuse su tutto il territorio.

Ricordando infine che il Governo, in sede di approvazione in prima lettura del provvedimento, aveva accolto l'idea di dar vita alla seconda conferenza sulle servitù militari, a distanza di quasi dieci anni dalla prima, per valutare ciò che è avvenuto, nonché le iniziative che si dovranno intraprendere per il futuro, anche alla luce delle disposizioni contenute in questa legge, chiedo al ministro se intenda mantenere tale impegno e mettere in essere tutte le procedure affinché entro quest'anno esso possa concretizzarsi. Per noi costituirebbe un titolo d'onore se la seconda conferenza (ricordo che la prima si è riunita a Roma) potesse svolgersi nella regione Friuli-Venezia Giulia.

MICHELANGELO AGRUSTI. Il gruppo democratico cristiano è favorevole al testo pervenuto dal Senato che ha apportato modifiche senza dubbio migliorative.

Avevo già indicato alcune incongruenze nel corso del dibattito che si è svolto presso la nostra Commissione durante l'esame in prima lettura del provvedimento oggi pervenutoci dal Senato. Ritengo che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento possano essere accolte per procedere rapidamente all'approvazione della legge.

Non so se debba essere richiesto il parere della Commissione bilancio; a mio giudizio si dovrebbe evitare quest'ulteriore passaggio procedurale, dal momento che le modifiche introdotte dalla Commissione difesa del Senato non contengono variazioni finanziarie sostanziali. È importante, invece, approvare al più presto un provvedimento che interviene a favore delle aree più gravate dalle servitù militari e che consentirà di procedere ai programmi di dismissione.

A nome del gruppo democratico cristiano chiedo quindi di approvare il provvedimento nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

GIUSEPPE PISANU. Prendo brevemente la parola per richiamare l'attenzione del ministro sull'articolo 5 che, a mio parere, rappresenta uno dei punti chiave del provvedimento. La norma in esso contenuta è rivolta sostanzialmente a favorire ricadute economiche sui territori che ospitano istituzioni militari. Abbiamo sempre sostenuto che le comunità che patiscono disagi non lievi dalla presenza militare debbano trarre benefici concreti. Il problema consiste nell'attuazione effettiva di un orientamento già manifestato in diverse direttive ministeriali precedenti ed ora recepito nel provvedimento che stiamo per approvare. Le difficoltà di attuazione di queste direttive sono derivate dal fatto che situazioni consolidate di rapporti tra amministrazione militare e fornitori hanno impedito spesso di favorire queste ricadute economiche sulle regioni ospitanti. Cito un esempio che mi riguarda più direttamente poiché concerne la regione da cui provengo: le riparazioni di carri armati che operano a Teulada sono effettuate da imprese continentali, tradizionalmente beneficiarie di questi servizi, quando esistono a quaranta chilometri da Teulada industrie che si sono organizzate per provvedere a queste manutenzioni.

Mi auguro, quindi, che il ministro ponga particolare attenzione all'emanazione di disposizioni di attuazione dell'articolo 5, poiché ritengo che un'oculata elaborazione di queste norme consentirà di ristabilire in molte zone asservite rapporti decisamente migliori tra amministrazione militare e popolazione locale.

Ritengo che il provvedimento in esame non necessiti di un ulteriore parere della Commissione bilancio perché la spesa complessiva, così come è specificata nel dispositivo di copertura, non ha subito modificazioni.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire dall'andamento della discussione che i gruppi non abbiano intenzione di presentare emendamenti; ciò faciliterà certamente l'*iter* del provvedimento.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, trattandosi di un testo modificato dall'altro ramo del parlamento, dovrà co-

munque essere inviato alle Commissioni bilancio ed affari costituzionali per l'espressione dei prescritti pareri. Mi impegno comunque ad accompagnare la richiesta di espressione del parere con una sollecitazione, segnalando che il testo non presenta variazioni finanziarie sostanziali.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO DE CARLI, *Relatore*. Esprimo soddisfazione per le opinioni manifestate dai colleghi e rinnovo l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Ringrazio il relatore e gli onorevoli deputati intervenuti nella discussione per il giudizio complessivamente positivo espresso sul testo licenziato dal Senato, che in larga misura riconferma il lavoro svolto da codesta Commissione.

Come ha ricordato il relatore, i due punti su cui sono intervenute modifiche sostanziali da parte dell'altro ramo del Parlamento sono migliorativi e riguardano innanzitutto la previsione che il dissenso espresso dalla maggioranza e non dall'unanimità dei rappresentanti designati dalle regioni, all'interno del comitato paritetico, determini l'intervento del ministro della difesa. Ritengo sia una correzione utile, poiché altrimenti si rischierebbe di incorrere frequentemente in procedure eccezionali: si verificherebbe, infatti, una sorta di diritto di veto da parte di una componente del comitato. Credo invece sia intenzione di tutti regolamentare in modo fisiologico il rapporto complesso tra società civile e istituzione militare.

L'altro correttivo importante introdotto dal Senato – seguendo tra l'altro il suggerimento del Consiglio nazionale dell'ordine dei notai – riguarda le procedure di alienazione degli immobili. La dizione introdotta dal Senato non modifica l'intenzione del legislatore, ma la esprime in termini meno ambigui e più precisi, indicando quali siano i limiti delle disponibilità del privato con riferimento ai patrimoni immobiliari.

Auspico una rapida approvazione del provvedimento e prendo atto delle valutazioni tecniche avanzate. Sarei lieto di poter assistere per la prima volta, da quando ho assunto la carica di ministro, alla conclusione dell'*iter* legislativo di un progetto di legge; sono comunque già soddisfatto del presentimento della sua conclusione.

Desidero rassicurare la Commissione che sarà cura dell'amministrazione della difesa essere tempestivi e puntuali nella regolamentazione della materia. Ritengo che proprio in virtù della novità costituita da questa legge si debba, da parte mia, ribadire l'impegno, assunto precedentemente di convocare la seconda conferenza nazionale sulle servitù militari. Intendo inoltre rassicurare gli onorevoli Pisanu e Gasparotto circa l'esigenza di applicazione effettiva dell'articolo 5; devo riconoscere che non sarà un'operazione facile. Ho recentemente incontrato il presidente della regione sarda e abbiamo affrontato anche questo tema. Mi è parso di capire che la situazione attuale consente un coinvolgimento dell'industria manifatturiera e dell'artigianato locali, specialmente in quelle zone in cui i comandi hanno una certa autonomia di decisione. La questione si complica quando le scelte di spesa sono effettuate centralmente o si riferiscono a materiali sofisticati dal punto di vista tecnologico, rendendo necessario un intervento da parte dell'amministrazione della difesa; in tal caso risulta impossibile far riferimento alla riserva di cui all'articolo 5.

Ho l'impressione, peraltro, che le soluzioni varino di molto. Vi è un forte dato di autonomia, di fatto, nell'approvigionamento in Sardegna. Per esempio, relativamente ai generi alimentari, trattandosi di una gestione dei reparti che si trovano *in loco* e del comando, ci si rivolge all'industria ed alla produzione sarda, mentre per quanto riguarda l'abbigliamento le cose vengono risolte in altro modo. Sarà necessario con buona volontà fare in

modo – è un impegno che assumo – che sia il più possibile applicato il principio contenuto nella normativa e che le deroghe avvengano solo per ragioni di conciliazione tra le esigenze richiamate e quelle di effettività degli aggiornamenti tecnici delle forze armate.

Ringraziando ancora il presidente e la Commissione per la disponibilità manifestata, sollecito l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709) e delle proposte di legge Aniasi ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare (2527); Lobianco ed altri: Modifica ed integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841); Lusetti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975); Agrusti ed altri: Nuove norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Aniasi ed altri: « Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare »; Lobianco ed altri: « Modifica ed integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva »; Lusetti ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata »; Agrusti ed altri « Nuove norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva ».

Ricordo che nella precedente seduta sono stati riformulati gli articoli aggiuntivi presentati dal relatore. In seguito, sono stati presentati i seguenti altri articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*octies*.

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è così sostituito:

« 4) primogenito o unico figlio di padre vivente, affetto da infermità permanente ed insaiiabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza ».

1. 07. Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*novies*.

L'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, punto *e)*, risulta così modificato:

e) Appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare.

1. 08.

Galante, Mannino, Mombelli, Costa Alessandro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*decies*.

(Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio).

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Dalla data di cessazione del titolo al ritardo, coloro che ne fruivano saranno chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo al ritardo se dell'Esercito e dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva ».

1. 09.

Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*undecies*.

Il comma 6 dell'articolo 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, si applica anche agli allievi della Scuola militare « Nunziatella ».

1. 010.

Stegagnini, Andreoli, Lusetti.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Signor presidente, non avendo seguito l'*iter* del provvedimento in esame, sarebbe opportuno un rinvio della discussione.

PIETRO PAOLO CACCIA, *Relatore*. Desidero rilevare che il provvedimento in discussione, che tratta materia rilevante, in quanto tende a rendere più chiare e trasparenti alcune delle norme contenute nella legge n. 958 del 1986, e che pertanto avrebbe dovuto essere rapidamente approvato, è stato già rinviato tre volte. Avevamo chiesto quindici giorni fa al Governo di verificare gli emendamenti presentati e proporne eventualmente altri, per consentire di procedere nella seduta odierna all'esame ed all'approvazione degli stessi, per dare il segno che la nostra Commissione è capace di portare a termine i propri lavori. Anche per evitare di dare un'immagine di una Commissione impotente a lavorare seriamente (e ciò non corrisponde a realtà), prego il ministro di rinunciare alla sua richiesta di rinvio, in maniera che nella stessa giornata di oggi si possano approvare, anche se in linea di principio, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. D'accordo, mi dichiaro disponibile a proseguire l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Chiedo a questo punto al relatore ed al Governo di pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.07 del Governo. L'articolo aggiuntivo Galante ed altri 1.08 ripristina una vecchia norma presente nella legislazione precedente all'approvazione della legge n. 191 del 1975, che pure l'ha recepita, ma vanificandola per una serie di ragioni. Considerata l'esiguità numerica delle famiglie con tre figli maschi, ritengo che il principio contenuto nell'articolo aggiuntivo possa essere accolto, per cui esprimo pertanto parere favorevole.

Il mio articolo aggiuntivo 1.06 recepisce l'articolo 1 della proposta di legge Lusetti ed altri, relativamente all'aggiornamento annuale dei livelli di reddito in base all'indice Istat.

L'articolo aggiuntivo del Governo 1.09, recepisce il contenuto della sentenza della Corte costituzionale in materia di cessazione del titolo al rinvio militare. Chiedo comunque un chiarimento al Governo, poiché la Corte ha ritenuto che non debba trascorrere più di un anno dal momento della cessazione del titolo al ri-

tardo della prestazione, mentre, nel testo dell'articolo aggiuntivo si fa riferimento, almeno per quanto riguarda la marina, al contingente successivo all'anno. A questo punto mi domando se ciò significhi che il giovane, sapendo che parte l'ultimo scaglione, debba comunque presentarsi, altrimenti partirebbe con il primo dell'anno successivo.

In merito all'articolo aggiuntivo 1.01 di cui sono cofirmatario è stata sollevata una giusta obiezione dall'Associazione italiana ciechi, in relazione all'esonero dal servizio militare per tutti i figli di ciechi assoluti.

Vi è infatti una disposizione che riguarda coloro che abbiano un ventesimo di vista, i cosiddetti ventesimisti, che verrebbero esclusi dalla norma in oggetto. Per tale ragione preannuncio la presentazione di un subemendamento che recepisce questa esigenza.

Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Perrone e Tassone 1.05 e Stegagnini ed altri 1.010.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Perrone e Tassone 1.05 desidero precisare che si tratta di motivo di dispensa e non di esonero, quindi valevole in caso di eccessivo gettito della leva.

ANTONINO MANNINO. In questo modo si risolve il problema invitando i giovani a convolare a giuste nozze. Secondo una prassi antica, favoriremmo ancora una volta i figli delle famiglie agiate che possono permettersi, dal punto di vista economico, di contrarre matrimonio e mettere su famiglia.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo Galante ed altri 1.08. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo del relatore 1.06, debbo rilevare che dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, si è sempre provveduto ad emanare, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT, il decreto ministeriale che indica i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tenere conto per determinare l'eventuale avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza.

Tali livelli sono stati sempre computati su base familiare ed è stato sempre considerato il reddito complessivo percepito da tutti i componenti del nucleo familiare. Del succitato decreto ministeriale fanno parte integrante delle tabelle che permettono di fare una valutazione differenziata della componente economica in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento del relatore.

Sottolineo poi che l'articolo aggiuntivo del Governo 1.09, recepisce in sostanza una sentenza della Corte costituzionale.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Ma la sentenza della Corte evidentemente fa riferimento al periodo in cui la leva effettuata in marina durava 16 o 18 mesi. Attualmente il servizio militare svolto in marina dura, come gli altri, dodici mesi. Una modifica dell'articolo aggiuntivo si rende pertanto necessaria.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Propongo allora la seguente formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.09:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-decies..

(Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio).

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Coloro che fruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo ».

PRESIDENTE. Si potrebbe specificare che, anziché essere tenuti a prestare il servizio militare, sono tenuti a rispondere alla chiamata al servizio alle armi.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. La Corte costituzionale ha ritenuto che non fosse accettabile che, una volta cessato il titolo al ritardo della prestazione del servizio militare, il giovane non potesse sapere quando sarebbe stato chiamato, stabilendo che ciò deve avvenire entro un anno. Ho ritenuto che la proposta del Governo fosse esattamente coerente con la sentenza della Corte; comunque, in considerazione dei rilievi avanzati dai colleghi, ho riformulato il testo dell'articolo aggiuntivo; ritengo quindi non vi siano più dubbi.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo del relatore 1.01 esprimo parere negativo poiché l'articolo 100, comma 2, lettere *a)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è più comprensivo, poiché riguarda più in generale i portatori di *handicap*.

ISAIA GASPAROTTO. Comprendo le motivazioni che hanno spinto il ministro ad esprimere parere negativo sull'articolo aggiuntivo 1.01, giacché la legge esistente dispone in materia in modo più ampio di quanto non faccia questo articolo aggiuntivo il quale però si propone – non voglio certo interpretare il pensiero dei presentatori, ma esprimo la mia opinione – di porre rimedio ad alcuni problemi che sorgono quotidianamente nell'applicazione della norma relativa ai portatori di *handicap*. Infatti tale espressione è diventata uno scoglio difficilmente superabile poiché si presta a diverse interpretazioni; per esempio, raramente si tiene conto di congiunti portatori di *handicap* quando i giovani devono svolgere il servizio militare. Ritengo che la *ratio* dell'articolo aggiuntivo 1.01 nasca proprio dall'esigenza di definire con maggior certezza questa categoria; molto spesso non vengono accolte le domande di ragazzi che hanno genitori o fratelli handicappati.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Se la Commissione lo ritiene opportuno può approvare questo articolo aggiuntivo anche in presenza di un parere negativo del Governo. Ripeto, non è accettabile che venga indicata una sola categoria, quella dei ciechi assoluti, per i portatori di *handicap*.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 1.02 del relatore si introduce la novità « unico figlio » al posto della dizione « figlio unico »...

PRESIDENTE. È una norma che si applica in caso di dispensa, non si tratta di un esonero assoluto.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo del relatore 1.02 e contrario all'articolo aggiuntivo del relatore 1.03. Sono altresì contrario all'articolo aggiuntivo Perrone e Tassone 1.05 e Stegagnini ed altri 1.010.

GIUSEPPE ANDREOLI. In merito all'articolo aggiuntivo Stegagnini ed altri 1.010, desidero ricordare al Governo che, in sede di approvazione della legge sulla leva, egli accettò, dopo aver invitato i commissari a non presentare emendamenti per evitare ritardi nell'approvazione del provvedimento, un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi politici, relativo ad una proposta di analogo contenuto, che rispondeva ad un principo di giustizia.

L'articolo 35 della legge 958 del 1986 stabilisce infatti che coloro i quali abbiano seguito da arruolati i corsi delle scuole per ufficiali, sono esonerati dall'obbligo della leva. Ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, la parità di trattamento è fuori discussione!

Certo, il Parlamento è libero di disinteressarsi di quello che potrebbe essere deciso non solo dagli organi giurisdizionali amministrativi, ma dalla stessa Corte

costituzionale. Possiamo ritenere che non conti né la continuità né il precedente; ciò non toglie che i termini della questione siano questi. Ognuno poi agisce come crede, secondo la propria coscienza.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Si tratta tuttavia di una scuola con la quale non si intraprende la carriera militare.

GIUSEPPE ANDREOLI. So perfettamente che esiste un atteggiamento burocratico contrario, ma ritengo che il Governo abbia la direzione politica anche dei burocrati del Ministero. Che poi il Ministero voglia riformare le scuole militari, è un altro discorso. *De iure condito*, penso debba prevalere un atteggiamento di coerenza. Il Governo, inoltre potrebbe anche disinteressarsi dei burocrati.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione delle proposte di modifica in linea di principio, essendo necessario acquisire i pareri delle Commissioni I e V.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del Governo 1.07, di cui ho dato precedentemente lettura, favorevole il relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Galante ed altri 1.08 di cui ho dato precedentemente lettura e sul quale il relatore si è dichiarato favorevole ed il Governo contrario.

MICHELE GALANTE. Invito i colleghi a considerare la natura di questo articolo aggiuntivo che cerca di recuperare una vecchia norma esistente nel periodo in cui esistevano in Italia e nel Mezzogiorno molte famiglie numerose. Conosco casi di giovani che hanno svolto il servizio militare, pur avendolo già effettuato tre o quattro fratelli. Ciò non mi pare del tutto equo e ritengo che il carico del servizio di leva andrebbe meglio ripartito. Chiedo pertanto al Governo di riconsiderare il suo atteggiamento negativo, anche perché oggi il numero di famiglie che possono annoverare tre figli maschi non credo sia talmente grande da dar luogo ad un'infinità di esoneri.

GIOVANNI PELLEGATTA. Per completezza si potrebbero aggiungere le parole: « a domanda » in modo che chi desidera in ogni modo effettuare il servizio militare, anche avendo avuto altri fratelli che lo hanno svolto, è libero di farlo.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. È compreso nell'ambito dell'esonero quindi è un diritto acquisito per legge. Se introduciamo la possibilità di richiesta su domanda lasciamo al cittadino solo la facoltà di esercitare un diritto, e mi domando se questo sia corretto.

PRESIDENTE. La disposizione contenuta nella proposta di modifica preannunciata dall'onorevole Pellegatta rientra nella dispensa.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Allora la disposizione diventa inutile, giacché si presuppone che la dispensa debba essere richiesta dal cittadino che sia nella condizione e voglia avvalersi di un diritto.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor presidente, rinuncio a formalizzare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Galante ed altri 1.08 accettato, di cui ho dato precedentemente lettura, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 1.06, presentato nella precedente seduta e di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*septies*.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975,

n. 191, come aggiunti dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono sostituiti dai seguenti:

« Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4, 5 e 6 del primo comma.

I livelli di reddito di tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali ».

1. 06.

R LUSETTI. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo del relatore 1.06, invito il ministro a ripensare al parere negativo da lui espresso.

Mi richiamo ad una posizione che ha sempre caratterizzato il gruppo democratico cristiano, anche negli anni precedenti e su altri provvedimenti. Abbiamo sempre guardato con attenzione al tema della famiglia in generale e ritengo che il significato di questo articolo aggiuntivo sia proprio quello di tener fede a questa ispirazione: cito un esempio concreto. Considerare alla stessa stregua il reddito di una famiglia composta da tre elementi e quello di un'altra composta da sei non è corretto; infatti, il reddito lordo di 20 milioni annui può essere sufficiente nel primo caso, ma non lo è certo per una famiglia di sei persone. In quest'ultimo caso, inoltre, potrebbe essere il primo figlio a determinare una parte essenziale del reddito familiare complessivo e trovandosi nella condizione di dover obbligatoriamente prestare il servizio di leva rischierebbe di impoverire la famiglia.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Desidero aggiungere che attualmente la legge considera il numero dei componenti il nucleo familiare, ma l'introduzione di questo articolo aggiuntivo ha un altro significato, quello cioè di calcolare il reddito *pro capite*, verificando in quale misura una persona partecipi al reddito complessivo della sua famiglia. Per esempio, in un nucleo di due persone un reddito complessivo di 800 mila lire non darebbe diritto alla dispensa; ma se calcoliamo che il reddito per ciascuna persona è di 400 mila lire, allora vediamo che il venir meno di una tale quota può creare problemi finanziari nella vita quotidiana. Se gli uffici fossero maggiormente funzionali, probabilmente non vi sarebbe la necessità di un chiarimento di tal genere. L'articolo aggiuntivo in questione si propone proprio di chiarire questi parametri, facendo ricorso all'indice Istat.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 1.06, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del Governo 1.09, accettato dal relatore, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Caccia ed altri 1.01, presentato nella precedente seduta e di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Sono esonerati dal servizio militare tutti i figli di ciechi assoluti.

1. 01.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'articolo aggiuntivo 1. 01, sostituire le parole: tutti i *con le seguenti:* i primi due.

0. 1. 01. 1. Galante.

All'articolo aggiuntivo 1. 01, dopo le parole: figli di *aggiungere le seguenti:* coloro che abbiano un ventesimo di vista e di

0. 1. 01. 2. Relatore.

All'articolo aggiuntivo 1. 01, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed i figli di vittime di atti di terrorismo compiuti sul territorio nazionale.

0. 1. 01. 3.
Agrusti, Lusetti, Tassone, Andreoli, Savio.

FRANCESCO DE CARLI. Non sono favorevole al subemendamento Agrusti ed altri 0.1.01.3 e invito il relatore ed il Governo ad approfondire ulteriormente il problema degli *handicap* dei familiari del giovane, ai fini dell'esonero dal servizio militare. Per esempio, i fratelli degli handicappati gravi sono compresi nel generico elenco all'articolo 7 della legge n. 191, ma raramente riescono ad ottenere l'esonero.

ISAIA GASPAROTTO. Infatti, per avere l'esonero occorre avere un fratello handicappato ed essere senza i genitori.

FRANCESCO DE CARLI. Chiedo quindi una pausa di riflessione su questo punto, al fine da riconsiderare tutta la materia in modo meno restrittivo, più permissivo.

MICHELE GALANTE. Ribadisco l'avviso che occorra prevedere l'esonero, anche dei figli di coloro che abbiano un ventesimo di vista, equiparandoli ai ciechi assoluti.

MARIO TASSONE. Anch'io prego il relatore e il Governo di rivedere tutta la materia, perché a volte ci troviamo di fronte a casi di *handicap* e menomazioni fisiche che danno titolo all'avvicinamento alla sede di residenza per lo svolgimento del servizio militare, e non all'esonero.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Raccogliendo le istanze che si sono manifestate nel corso della discussione, ho predisposto un articolo aggiuntivo che in pratica ricomprende nei casi di esonero le condizioni di grande invalido, di uno dei genitori del giovane chiamato alle armi.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*duodecies*.

Al comma primo dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, aggiungere, in fine, il seguente numero:

9) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

1. 011.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Ritengo opportuno infatti ricomprendere nella fattispecie dell'esonero la condizione del giovane chiamato alla leva che risulti essere figlio unico convivente con i genitori, uno dei quali portatore di *handicap*, per quanto riguarda invece l'unico figlio ancora convivente presso i genitori, sempre nel caso in cui uno dei due sia handicappato non autosufficiente – come previsto dal mio articolo aggiuntivo 1.01 – si consente al giovane di usufruire del diritto

alla dispensa in caso di eccedenza del gettito della leva. Tale mia proposta deriva dal fatto che troppo spesso sono sorte difficoltà in merito all'interpretazione del punto *a)* dell'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, come modificato dalla legge n. 958, creando notevoli problemi.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Il Governo si riserva di valutare le implicazioni connesse all'articolo aggiuntivo testé presentato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 22 marzo 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO